

LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'A.S. 2010/11

PREMESSA

L'alternanza scuola- lavoro costituisce una metodologia didattica che consente agli studenti delle scuole secondarie superiori di svolgere il proprio percorso di istruzione anche realizzando una parte della azione formativa presso un'impresa-ente alternando periodi di studio in aula e di pratica in azienda.

E' indirizzata ai giovani di età compresa fra i quindici e i diciotto anni per consentire l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione professionale mediante una nuova modalità di apprendimento che potenzia la loro maturazione professionale attraverso l'incontro- scambio nel mondo del lavoro

Si tratta di una nuova visione della formazione nella quale è ribaltato il rapporto gerarchico tra sapere teorico e sapere pratico ed è sancito il superamento della separazione tra momento formativo e momento applicativo a favore di una concezione in cui educazione formale, informale ed esperienze di lavoro si combinano in un unico progetto

Rispetto alle esperienze tradizionali di stage e tirocinio l'alternanza si caratterizza per gli elementi di discontinuità che la contraddistinguono; non si tratta di esperienze occasionali come nel caso degli stage, nei quali spesso l'accoglienza in azienda assume un ruolo subordinato rispetto all'esperienza d'aula e costituisce l'occasione per applicare i saperi scolastici, ma di interventi sistematici che vengono fin dall'origine concepiti, in una prospettiva pluriennale, come esperienze per favorire e valorizzare le vocazioni personali e nei quali tutti i sistemi coinvolti si riconoscono.

Al momento con l'introduzione della Riforma l'alternanza assume un ruolo particolarmente importante come strumento didattico metodologico che, soprattutto negli istituti tecnici, si conferma elemento di raccordo tra istruzione e formazione professionale, connotato da una potente funzione orientante in tutte le tipologie di scuole.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'alternanza scuola-lavoro è stata introdotta dalla Legge 28-3-03 n. 53 al fine di consentire la sperimentazione di percorsi didattici formativi nuovi collocati in una dimensione pedagogica forte che è quella dell'equivalenza formative tra l'esperienza educativa in aula e l'esperienza educativa in ambienti di lavoro. È stata, pertanto, introdotta come modalità di realizzazione dei percorsi del secondo ciclo non come sistema a sé stante.

Successivamente l'alternanza scuola lavoro è stata disciplinata dal D.Lgs.n. 77/2005, che la definisce una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nei sistemi dei licei sia nei sistemi dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro (art. 1, comma 1°, D.Lgs. n. 77/2005). Ulteriori riferimenti normativi sono il D.M. 234 del 26.6.2000 e il D.M. 47 del 13.06.2006 che prevede la "flessibilità organizzativa, didattica e di autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, secondo quanto previsto dal Piano dell'offerta Formativa di ciascuna istituzione scolastica", utilizzando – nell'ambito del monte ore curricolare – la flessibilità, prevista fino al massimo del 20%. È da considerare, inoltre, la Legge 296/2006 comma 622 che eleva l'età per l'accesso al lavoro da 15 a 16 anni.

L'alternanza è quindi una 'opzione formativa rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione ' e, come tale, può essere fruita da quegli studenti dai 15 ai 18 anni che liberamente scelgono di avvalersi di tale opportunità (art. 2 del decreto legislativo citato).

Dal punto di vista dell'organizzazione, il D.Lgs. 77 attribuisce all'istituzione scolastica o formativa il compito di progettare, attuare, verificare e valutare i percorsi in alternanza. Allo scopo saranno sottoscritte convenzioni ed accordi con le imprese o con le rispettive associazioni di categoria disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono "rapporto individuale di lavoro" (art. 1 del decreto in parola).

Siamo di fronte ad una base giuridica sostanzialmente innovativa per questo ordine di scuola, che consegna agli studenti e alle famiglie il diritto alla scelta della modalità di realizzazione dei percorsi quale opzione rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione ed attribuisce alle scuole il dovere di assicurarne l'attivazione, con l'unico limite delle risorse finanziarie, programmandoli "all'interno dell'offerta formativa" (art. 4 D.Lgs.77).

I dd.P.R. nn. 87-88-89 relativi al riordino degli istituti tecnici professionali e dei licei nel ribadire la valenza delle modalità dell'alternanza scuola-lavoro fanno espresso riferimento al decreto legislativo n. 77 del 15 aprile 2005 di cui sopra.

FINALITÀ

Le finalità dell'alternanza, enunciate nell'art. 2 del D.Lgs. 77, mirano a soddisfare alcuni bisogni degli allievi come:

- attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
- arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
- favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili individuali, anche al fine di rimotivarli allo studio e favorirne il successo formativo.

Rispetto al sistema, esse mirano a:

- realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile, al fine di sviluppare una diversa concezione dell'apprendimento;
- correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;
- favorire la valorizzazione della reciprocità e della complementarietà dei processi del 'pensare' e del 'fare' e contrastare la contrapposizione fra cultura e mondo del lavoro.

ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI

Le esperienze di alternanza prefigurano un modello integrato di intervento che sia veramente in grado di collegare sistematicamente la formazione in aula con l'attività pratica in azienda. Infatti, l'art. 4 del D.Lgs. 77 stabilisce che:

- I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile, articolata in "periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano ed attuano sulla base delle convenzioni";
- I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo "criteri di gradualità e progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in relazione alla loro età" e "sono dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e formazione professionale, nonché sulla base della capacità di accoglienza delle imprese che accolgono gli studenti";

- Nell'ambito dell'orario complessivo annuale dei piani di studio, i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro “possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni”;
- I percorsi in alternanza “sono definiti e programmati all'interno del piano dell'offerta formativa e sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalità idonei a garantirne la fruizione”.

MODALITA' DI REALIZZAZIONE

I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con gli enti pubblici e privati inclusi quelli del terzo settore disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa che non costituiscono rapporto individuale di lavoro

Destinatari

I destinatari possono appartenere ad un'unica classe o a più classi di una stessa scuola. Quanto al numero dei partecipanti, sarà il Consiglio di classe a definirne l'entità nell'ambito della progettazione di tutto il percorso formativo tenendo presente la necessità di stabilire un numero significativo ai fini della possibilità di paragonare i risultati degli alunni in esperienza lavorativa con quelli di coloro che svolgono la sola attività d'aula.

Orientamento

E' importante che la progettazione dell'alternanza influisca direttamente su tutte le attività connesse allo sviluppo delle capacità degli studenti di elaborare un proprio progetto professionale e di acquisire la capacità di autoorientarsi rispetto a percorsi formativi e orientativi futuri. Ciò comporta la possibilità di modificare le prassi orientative che la scuola pone in essere in quelle classi che si avvalgono dell'alternanza.

Tempi

La definizione dei tempi non può essere rigida, perché dipende da variabili come la disponibilità delle aziende ad accogliere gli alunni per periodi più o meno lunghi, il livello di consenso nell'ambito del Consiglio di classe, il coinvolgimento più o meno motivato degli studenti, etc. Tuttavia la durata non può essere sproporzionatamente breve rispetto alla formazione in aula, pena la scarsa significatività dell'esperienza. Una possibilità è offerta dall'utilizzo della quota del 20% da rapportare rigorosamente alla qualità/quantità degli obiettivi formativi del curriculum.

Funzione tutoriale

Secondo il decreto legislativo n. 77/2005 'la funzione tutoriale è preordinata alla promozione delle competenze degli studenti e al raccordo tra l'istituzione scolastica o formativa, il mondo del lavoro e il territorio'. Sono previste due figure:

- Il docente tutor interno, collabora con l'impresa per l'attuazione del progetto educativo, guida lo studente nel processo di apprendimento attraverso l'alternanza, verifica il corretto svolgimento del percorso
- Il tutor formativo esterno, favorisce l'inserimento dello studente nel contesto lavorativo, aggiorna il docente tutor sull'andamento dell'esperienza, verifica, insieme al docente tutor, il corretto svolgimento dei percorsi.

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

L'istituzione scolastica, tenuto conto delle indicazioni fornite dai tutor interno ed esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in alternanza e certifica sulla base del modello cui all'art. 3 comma 3 lettera e, del D.L. 77 le competenze da esse acquisite che costituiscono crediti sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi.

La valutazione dell'attività formativa assume infatti un forte significato pedagogico se è intesa non come conclusione ma come un processo che richiede una molteplicità di operazioni, come un'azione collegiale per valutare gli apprendimenti e le competenze acquisiti dallo studente durante l'esperienza in azienda.

STANDARD PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Soggetti proponenti

Possono presentare progetti le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado dell'Abruzzo, in convenzione con enti, imprese, associazioni datoriali, Camere di Commercio, Enti pubblici e privati. Ogni istituzione scolastica può presentare un solo progetto. Gli istituti superiori possono presentare un progetto per ogni tipologia di scuola.

Tipologie ammesse

Alternanza in azienda, in orario curricolare e/o extracurricolare.

Requisiti di ammissibilità

I progetti e la relativa realizzazione dovranno:

- essere conformi alle norme generali sull'alternanza scuola-lavoro, richiamate nelle linee guida;
- rientrare esclusivamente nella tipologia ammessa;
- riguardare gli studenti che nell'a.s. 2010/2011 frequentano il terzo, il quarto, il quinto anno del loro percorso di studi. Gli istituti professionali potranno presentare solo progetti destinate alle classi terze;
- coinvolgere un minimo di 15 studenti ed un massimo di 30;
- prevedere una fase teorica, per la preparazione della classe e il feed-back finale, da 10 a 20 ore;
- prevedere la presenza in azienda da parte di ciascuno studente di almeno 120 ore nel corso dell'anno scolastico di riferimento;
- indicare chiaramente le modalità di valutazione dell'alternanza nel curriculum;
- descrivere le competenze possedute dagli studenti in ingresso in Azienda e quelle da acquisire durante il progetto in alternanza;
- prevedere la certificazione finale delle competenze possedute dall'allievo al termine del percorso, secondo modalità concordate con l'Azienda ospitante;
- prevedere e descrivere chiaramente la modalità di monitoraggio e di valutazione finale del progetto;
- concludersi entro il 31 Agosto 2011 ed essere rendicontati entro il 31 ottobre 2011. (allegato scheda di rendicontazione).

La scheda progetto dovrà essere compilata in ogni sua parte, ivi compresa quella relativa al preventivo di spesa. Dovrà contenere una dichiarazione di intenti nella quale i partners partecipanti si impegnano a

sottoscrivere apposita convenzione prima dell'avvio delle attività e un apposito riferimento alle delibere del consiglio del Collegio dei docenti e del consiglio di Istituto.

Voci di costo

Le risorse assegnate per ciascun progetto saranno al max di € 6.000,00.

Le voci di costo ammissibili al finanziamento sono:

- | | |
|---|---------|
| • Progettazione, monitoraggio, certificazione | max 15% |
| • Attività di formazione in aula | max 15% |
| • Materiale didattico e di consumo | max 15% |
| • Compensi per tutor | max 35% |
| • Rimborso spese allievi | max 50% |
| • Supporto amministrativo e gestionale | max 5% |

Modalità di presentazione

Le istituzioni scolastiche interessate redigeranno il progetto utilizzando la SCHEDA PROGETTO allegato A. Il progetto andrà corredato di tutti gli allegati previsti ed inviato **entro il 14 marzo 2011** all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo – Direzione Generale Ufficio IV – L'Aquila all'indirizzo di posta elettronica: fiorella.depaolis@istruzione.it

Indicatori di qualità per la valutazione dei progetti

I progetti risultati ammissibili saranno valutati da una Commissione Regionale, appositamente, costituita, in base ai seguenti criteri:

Sezione A – Intese o accordi

Ricchezza del partenariato, grado di dettaglio degli accordi, completezza nella descrizione dei compiti dei soggetti coinvolti (fino a 20 punti)

Sezione B – Aspetti organizzativi

Livello di dettaglio della organizzazione, in termini di ruoli, criteri di individuazione di studenti ed aziende, funzionalità rispetto ai contenuti dell'intero percorso (fino a 20 punti).

Sezione C – Aspetti didattico-metodologici

Coerenza fra curriculum scolastico, motivazioni didattiche, partenariato coinvolto; accuratezza e completezza dell'intera progettazione (fino a 60 punti)

Sulla base degli indicatori di qualità sopra descritti, saranno predisposte le graduatorie dei progetti a livello regionale.

Saranno ammessi a finanziamento quei progetti che avranno totalizzato almeno 50 punti.

I progetti verranno finanziati sulla base della graduatoria predisposta fino all'utilizzo dell'importo complessivo disponibile.

Modalità di finanziamento

Il contributo è concesso per singola annualità, ovvero per l'a.s. 2010/2011 e sarà erogato, in un'unica soluzione, a seguito di espressa dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'Istituzione Scolastica selezionata, di impegno a realizzare il progetto, così come approvato.

Rapporto finale

La rendicontazione finale, corredata di un rapporto circa i risultati dell'esperienza, dovrà pervenire all'Ufficio Scolastico Regionale entro **il 31 Ottobre 2011** e dovrà far riferimento agli esiti conseguiti e alle spese sostenute, a fronte del progetto presentato. La scheda sarà inviata contestualmente alla pubblicazione della graduatoria